

Spese per recupero crediti ed interessi moratori – Esclusione da IVA – R. 74/2019

15 Marzo 2019

Esclusione da IVA per le spese di recupero crediti e per gli interessi moratori, che hanno natura risarcitoria e non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n.74/2019**, ad un'istanza d'interpello di un'impresa che ha ottenuto, mediante una società appositamente incaricata, il recupero di un credito scaduto da tempo.

In particolare, a seguito dell'ottenimento del credito, l'impresa istante chiede se sia corretto operare, nella fatturazione degli importi ricevuti, l'assoggettamento ad IVA dell'importo corrispondente al credito, e l'esclusione dal tributo per le somme ricevute a titolo risarcitorio, per rivalutazione monetaria e per gli interessi moratori.

Al riguardo, l'**Agenzia delle Entrate**, nella **Risposta 74/2019 conferma** la **correttezza dell'operato dell'impresa**, richiamando la **disciplina IVA**, in base alla quale **non concorrono a formare la base imponibile** «le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente»[\[1\]](#).

In merito, l'Agenzia delle Entrate cita i propri precedenti orientamenti di prassi, in base ai quali era già stato a suo tempo chiarito che:

- si tratta di importi riferiti al risarcimento di danni conseguenti all'inadempimento di obblighi contrattuali (R.M. 73/E/2005);
- tali somme a titolo di penale «*non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio (...) ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria*» e devono essere escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto oggettivo (cfr. R.M. 64/E/2004).

Pertanto, nel caso di specie, **gli importi che l'istante ha ricevuto dal debitore**, a titolo di **interessi moratori** e **di ulteriori spese** per il **recupero del credito** hanno **natura risarcitoria** e **devono essere esclusi da IVA**[\[2\]](#).

Per completezza, si precisa che, invece, nel **diverso rapporto contrattuale intercorrente** tra l'**impresa istante** e la **società** cui è stato affidato il **recupero**

del credito, la **fatturazione** dei **corrispettivi** avviene applicando l'IVA (con aliquota del 22%) secondo le **modalità ordinarie**, trattandosi di una specifica prestazione di servizi.

Nella diversa ipotesi in cui, oltre al corrispettivo, l'istante versi alla medesima società importi a titolo di rimborso di anticipazioni, tale componente viene esclusa da IVA (*cfr.* art.15 co.1, n.3, del D.P.R. 633/1972).

[1] Art.15, co.1, n.1, del D.P.R. 633/1972.

^[2] *Cfr.* sul medesimo tema, anche ANCE *“Locazione - Indennità per riduzione del canone - Cessione contratto - R. 16/2019” - [ID n. 35009](#) del 7 febbraio 2019.*

35402-Risposta n.74-2019.pdf [Apri](#)